APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 9 MARZO 1936 PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUTORIETA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 13

La parola domicilio designa agli effetti della presente convenzione:

1° per il maggiorenne capace, per il minore emancipato e per il maggiorenne il quale ha bisogno soltanto della assistenza di un curatore per il compimento di determinati atti, il luogo nel quale egli risiede, in uno dei due Stati, con l'intenzione di stabilirvisi, o, in mancanza, il luogo ove si trova, in uno dei due Stati, la sede principale dei suoi interessi;

2° per le persone sottoposte alla patria potesta' od alla tutela, il luogo ove trovasi il domicilio del rappresentante legale;

3° per la donna maritata, il luogo dove trovasi il domicilio del marito. Tuttavia, se il domicilio del marito non e' noto, o se la donna e' legalmente separata od autorizzata ad avere un domicilio proprio, il domicilio della donna maritata si determina in conformita' del numero 1°;

4° per le societa' e per le persone giuridiche, il luogo ove si trova la sede stabilita dallo statuto o, in mancanza, il luogo ove e' tenuta l'amministrazione.

Versione in vigore dal 9 marzo 1937, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorieta' delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale
Estremi	Legge 14 gennaio 1937, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1937

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-la-1937/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it